

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 11/2018

Il giorno tredici del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici del Comune di Trezzo sull'Adda, alla presenza del Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Fabio Scupola, è presente il sottoscritto Rag. Lorenzo Zanisi - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2017 del 27 febbraio 2017 per il triennio decorrente dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2020, per esprimere il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla verifica degli equilibri generali di bilancio (ex art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per il 26 luglio 2018.

Visto l'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni [...]”.

Visto l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo [...]”.

Visto l'art. 193, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: *"[...] la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo [...]"*.

Visto l'articolo 194, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: *"[...] con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio [...]"*.

Visto l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: *"[...] pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti [...]"*.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 013/2016 del 22 febbraio 2016 e, in particolare, gli articoli n. 2, 65, 66, 67, 68, 69, 131, 132, 133 e 134.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013.

Visto il verbale n. 017/2017 del 29/11/2017, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 053/2017 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennio 2018/2020 e relativi allegati. Adozione degli adempimenti correlati e conseguenti"*.

Visto il proprio verbale n. 08/2018 del 10 aprile 2018, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2017 (ex art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 010/2018 del 02.05.2018 avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017"*.

Visto l'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale dispone che: “[...] A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente [...]”.

Visto l'art. 1, comma 468 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale dispone che: “[...] Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio [...]”.

Visto il decreto 30 marzo 2016, concernente “Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, entrato in vigore il 22 aprile 2016, giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 21 aprile 2016, n. 93);

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale il prossimo 26 luglio 2018 ad oggetto: “Esercizio finanziario 2018 – salvaguardia degli equilibri di bilancio – art. 193 D.Lgs. n. 267/2000”.

Vista la relazione ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio esercizio finanziario 2018”, predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Fabio Scupola, dalla quale si evince che: “[...] dall'analisi effettuata all'interno dei singoli servizi comunali, sulla scorta delle attestazioni fornite dai Responsabili di servizio, si rileva l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. [...] Si evidenzia che, alla data attuale, non è stata rilevata la sussistenza di passività latenti da riconoscere e finanziare. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di

riequilibrio in tal senso. [...] Lo sviluppo prospettico delle entrate e delle spese riconferma la proposizione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso [...]".

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Fabio Scupola di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attesta la conformità anche in relazione all'art. 153, comma 4 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore unico dei Conti

ESPRIME

parere favorevole in relazione alle suindicata proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per il 26 luglio 2018 aventi ad oggetto: "*Esercizio finanziario 2018 - salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Art. 193 D.Lgs. 267/2000*", ribadendo tuttavia l'invito alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale al fine di assumere tutti i necessari ed opportuni provvedimenti di competenza per consentire, entro la fine dell'esercizio finanziario 2018, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Si ribadisce, infine, l'invito all'Amministrazione Comunale:

- a porre in essere, senza indugio, ogni azione finalizzata all'incasso dei residui attivi;
- ad un continuo monitoraggio degli introiti connessi agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
- ad un continuo monitoraggio degli introiti connessi ai proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;
- a provvedere al continuo aggiornamento dell'inventario comunale ed agli eventuali correlati correttivi dei valori patrimoniali di riferimento;
- a monitorare costantemente l'andamento dei servizi locali, nonché dei servizi a domanda individuale.

Trezzo sull'Adda, 13 luglio 2018

Il Revisore unico dei Conti



Rag. Lorenzo Zanisi